

STATUTO

Associazione IntegrAzioni Calabria

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Costituzione, denominazione, durata e sede.

1.1 - È costituita un'associazione denominata “ Associazione IntegrAzioni Calabria” Aps associazione di promozione sociale (in seguito “Associazione”), l'utilizzo dell'acronimo “APS” sarà utilizzato solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'ente al Runts.

L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

1.2 - L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

1.3 - L'Associazione ha sede legale in Italia, a Lamezia Terme (Cz), in via Massimo D'Antona n. 78 e può costituire sedi secondarie, sia in Italia sia all'estero. Il trasferimento della sede legale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea dei soci. Il Consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede legale nell'ambito dello stesso Comune informando, in tempi congrui tutti gli associati, e può istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

L'associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

1.4 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

Art. 2 – Finalità, oggetto e obiettivi.

2.1 - L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare: promuovere e sostenere i valori che sono alla base di una società equa, giusta e coesa, basata sul rispetto e la tutela dei diritti umani e civili, dell'uguaglianza e del rispetto dei popoli e del dialogo interculturale, promuovere e sostenere i valori della non violenza, della cooperazione allo sviluppo tra i popoli per la crescita e lo sviluppo sociale e sostenibile, promuovere e sostenere i valori di legalità e giustizia tra i popoli, la tutela dei soggetti più svantaggiati attraverso il dialogo interculturale e interreligioso.

2.2 - Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

la promozione dell'integrazione socio -culturale tra cittadini di origine straniera e cittadini italiani, attraverso progetti nazionali ed internazionali volti al superamento di pregiudizi e stereotipi presenti nella società e nella comunità locale, per diffondere una cultura della solidarietà e della cooperazione locale e internazionale.

La promozione dei valori della coesione sociale e dello sviluppo sostenibile

2.3 - L'Associazione si pone come obiettivo la valorizzazione delle identità culturali , promuovere processi di integrazione sociale e culturale, attraverso l'esperienza dell'incontro e del dialogo nel rispetto reciproco, impegnandosi ad attivare azioni e progetti anche in collaborazione con altre associazioni o enti, nazionali e internazionali.

2.4 - Per raggiungere le finalità e gli obiettivi di cui sopra, l'Associazione potrà realizzare in linea con l'articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117):

1. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

2. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

3. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

4. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

5. g) formazione universitaria e post-universitaria;

6. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

7. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

8. j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

9. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

10. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

11. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

12. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle

normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

13. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

14. q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

15. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

16. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

17. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

18. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

19. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

20. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

21. x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;

22. y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

23. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

- Promuovere, sostenere e svolgere attività di progettazione e co-progettazione sociale e culturale, sia in ambito territoriale, regionale, nazionale o europeo e/o internazionale.
- Promuovere attività di cooperazione e di ricerca attraverso la raccolta di documentazione, la redazione, la traduzione e la pubblicazione di opere editoriali di propria ideazione e/o per conto terzi;
- Promuovere e perseguire esclusivamente finalità di solidarietà e d'integrazione culturale, diffondendo i principi dell'associazionismo: l'impegno nel sociale, la responsabilità e il rispetto dei ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni Pubbliche;
- Promuovere, divulgare e diffondere qualsiasi attività di tipo linguistico-culturale, didattica e/o ricreativa ritenuta utile al raggiungimento degli obiettivi, attraverso tutte le

forme possibili di contatti fra persone, enti e associazioni, e attraverso tutti i canali promozionali sia cartacei sia digitali;

- Creare, sviluppare, tradurre e diffondere informazioni, testi e documenti multilingue a favore degli associati e di terzi;
- Organizzare dibattiti, conferenze, corsi, incontri, laboratori o altre iniziative volte a perseguire gli scopi sociali e le finalità istituzionali;
- Proporsi come luogo d'incontro, di aggregazione sociale e di discussione, nonché come laboratorio creativo per i soci.
- L'associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, comunque marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali anche nei confronti di non soci. L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo

Art. 3. – Collaborazioni interne ed esterne.

3.1 - Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Tutte le attività sono svolte dall'associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

3.2 - Per il raggiungimento degli scopi sociali, e qualora se ne presentasse la necessità, l'Associazione potrà stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici sia privati per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Titolo II – I soci

Art. 4. – Partecipazione.

4.1 - I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo.

4.1 - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche (nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell'istituzione in questione) che sono interessate alle attività associative e ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi sociali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

4.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e di doveri, e il loro numero è illimitato. L'Associazione si adopera affinché sia garantita, al suo interno, la tutela dei diritti inviolabili della persona e il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna.

4.3 - È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 5. – Criteri di ammissione.

5.1 - Sono associati, in qualità di “soci fondatori”, coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione.

5.2 - Sono associati, in qualità di “soci ordinari”, coloro che ne fanno richiesta scritta e la cui domanda è accolta dal Consiglio direttivo.

5.3 - Il Consiglio direttivo può nominare “soci onorari” quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

5.4 - Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.

5.5- Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota annuale, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo. Tale contributo non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di “socio” e, salvo che non sia diversamente disposto, deve essere versato entro i 30 (trenta) giorni precedenti l'assemblea convocata per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario dell'esercizio di riferimento. È espressamente prevista la non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

5.6 - Gli associati possono essere chiamati a contribuire, oltre la quota annuale, ad eventuali spese straordinarie sostenute dall'Associazione; tale contributo a carico degli associati non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea dei soci.

5.7 - Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

5.8 - In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 – Perdita della qualifica di associato.

6.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, per esclusione o per decesso.

6.2 - L'associato può, in ogni momento e senza oneri, recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo, con lettera raccomandata 1(un) mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

6.3 - Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione dall'elenco dei soci per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli organi associativi, e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione. L'esclusione dall'elenco dei soci ha effetto dal settimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve necessariamente contenere le motivazioni per le quali è stato deliberato.

6.4 - Contro il provvedimento del Consiglio direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei Garanti (se previsto) o all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione del ricorso.

6.5 - La qualifica di "socio" decade altresì per il mancato versamento della quota associativa annuale entro l'anno di riferimento; il socio potrà associarsi successivamente, presentando una nuova richiesta di ammissione al Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati.

7.1 - Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio direttivo;
- proporre, per iscritto, progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organismi associativi, se maggiorenni.

7.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi associativi, seguendo le indicazioni degli organi direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

7.3 - Secondo quanto previsto dall'art. 8, secondo comma, delle Disposizioni di attuazione al codice civile, il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega scritta, al quale se necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità ed effettività del rapporto associativo.

Titolo III – Organi dell'Associazione

Art. 8 – Organi.

8.1 - Gli organi dell'Associazione sono: a) L'Assemblea dei soci; b) Il Consiglio direttivo; c) Il Presidente. Se necessario, possono essere costituiti, a supporto dei precedenti, i seguenti organi di controllo e garanzia: d) il Collegio dei Revisori dei Conti; e) Il Collegio dei Garanti.

8.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ed hanno una durata di 3 (tre) anni.

8.3 - Agli associati che svolgono attività di volontariato può essere riconosciuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina fiscale italiana.

Art. 9 - Assemblea dei Soci.

9.1 - L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. È composta da tutti gli associati, ognuno dei quali ha diritto ad un voto qualunque sia il valore del contributo versato.

9.2 - L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio direttivo o su richiesta scritta di almeno 5 o più associati.

9.3 - L'Assemblea è convocata, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviato tramite lettera raccomandata o telefax, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari; oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione, ovvero mediante pubblicazione sul sito internet o sul blog dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

L'Assemblea può comunque deliberare la regolamentazione di altre idonee modalità di convocazione nel caso in cui il numero degli associati diventasse particolarmente elevato e comunque tale da rendere difficoltosa l'individuazione di una sede adatta.

9.4 - L'Assemblea ordinaria dei soci ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al rendiconto economico-finanziario dell'anno precedente e al bilancio preventivo per l'anno successivo;
- deliberare in merito agli indirizzi e al programma delle attività proposte dal Consiglio direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea, adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- deliberare in merito al regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio direttivo;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio direttivo;

•eleggere i componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Garanti (se previsto), del Collegio dei Revisori dei Conti (se previsto).

9.5 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

9.6 - All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente e con gli scrutatori, qualora vi siano votazioni. Il verbale delle delibere assembleari è pubblico ed è a disposizione degli iscritti per la consultazione presso la sede dell'Associazione. Le decisioni e le deliberazioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

9.7 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati presenti. In seconda convocazione ed in quelle successive, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati. La seconda convocazione deve necessariamente avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, e così la terza convocazione.

9.8 - L'Assemblea straordinaria è convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione. Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 16.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo.

10.1 - Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 10 (dieci) consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri associati, preferibilmente da definirsi in numero dispari. Il Consiglio direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili. La carica di consigliere è gratuita.

10.2 - Nella sua prima seduta, il Consiglio direttivo elegge, tra i propri membri, un Presidente e un Vice-presidente. Il Consiglio può, inoltre, distribuire fra i suoi membri altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione. Le eventuali sostituzioni di uno o più membri del Consiglio direttivo, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile convocata successivamente alla nomina. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio in cui operano.

10.3 - Il Consiglio Direttivo è ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere inviato ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e, in via straordinaria, quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, ovvero su convocazione del Presidente.

10.4 - Le riunioni del Consiglio direttivo sono considerate valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è consultabile da tutti i soci.

10.5 - Il Consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi

dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare, ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-presidente, e nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati, e deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

10.6 - La candidatura di componenti del Consiglio direttivo ad elezioni amministrative o politiche comporta la sospensione dagli incarichi in esso svolti e la decadenza definitiva in caso di elezione avvenuta, in quanto l'associazione si dichiara apartitica. La reiterata assenza di un consigliere senza giustificato motivo, per tre volte consecutive, comporta la decadenza dal Consiglio direttivo.

10.7 - In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora, per qualsiasi motivo, il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

Art. 11 – Il Presidente.

11.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

11.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

11.3 – Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

11.4 - È autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

11.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.6 - In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente, che convoca il Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Art. 12 – Collegio dei revisori dei conti.

12.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi, scelti anche tra i non associati, ed eventualmente da due supplenti. Nei casi in cui la legge lo impone, i revisori devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

12.2 - I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'Assemblea dei soci.

12.3 - Il collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello in cui l'assemblea generale sarà chiamata ad approvare il bilancio consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

11.3 - Il Collegio dei revisori: a) elegge tra i suoi componenti il Presidente; b) esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti; c) agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato; d) riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Art. 13 – Collegio dei garanti.

13.1 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi scelti anche tra i non associati e, eventualmente, da due supplenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

13.2 - Il Collegio dei garanti ha il compito di esaminare le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Giudica *ex bono et aequo*, senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile. È escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

13.3 - L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti per l'esame e la risoluzione di una specifica controversia, limitando il mandato del Collegio anche temporalmente.

Titolo IV – Il Patrimonio, il Bilancio e lo Scioglimento dell'Associazione

Art. 14 – Il patrimonio sociale.

14.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da: a) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione; b) beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali; c) contributi, erogazioni e lasciti diversi; d) fondo di riserva.

14.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da: proventi derivanti dal proprio patrimonio; eredità, donazioni e legati; contributi di privati; contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; entrate derivanti da convenzioni; quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati; proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento

degli obiettivi istituzionali; altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 – Il Bilancio.

15.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno successivo.

15.2 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato entro il 31/03 di ciascun anno, il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 24/04 per la definitiva approvazione.

Tale rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 7 (sette) giorni precedenti l'assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

15.3 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

15.4 - Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 24/04 per la definitiva approvazione.

Art. 16 – Modifiche dello statuto e scioglimento dell'associazione.

16.1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi, o da almeno 1/10 (un decimo) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

16.2 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea, convocata con specifico ordine del giorno, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori o ai dipendenti della stessa.

Art. 17 – Disposizioni finali.

17.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto o dall'eventuale regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla legge regionale 16/1985 e successive modificazioni, alla legge 383/2000 e al Codice Civile.

Questo statuto è composto da n.° 17 articoli.

Letto ed approvato dall'Assemblea straordinaria il 29/01/21.

Il Segretario

Valentino Felice

Il Presidente

Antonio Caputo
ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONI CALABRIA
Via M.D'Antona
88046 LAMEZIA TERME (cz)
Cod. Fisc. 92017850790
P.IVA 03359030792

08 APR. 2021



Antonio Caputo
ASSOCIAZIONE INTEGRAZIONI CALABRIA



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CZ - DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CZ**

Oggetto: **VARIAZIONE STATUTO**

Classificazione:

Mittente: **ALESSANDRA CUGNETTO**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0022104**

Data: **08/04/2021 10:17:25**

Ufficio: **TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT LAMEZIA TERME - DP CATANZARO**

